

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'

1. L'Amministrazione Comunale, tenuto conto che l'organizzazione di spettacoli e trattenimenti pubblici anche a carattere temporaneo e occasionale è tutelata dalla carta costituzionale e rappresenta un importante momento di aggregazione della comunità locale, intende assicurare con il presente regolamento la corretta operatività della Commissione di vigilanza del Comune di Castelletto Sopra Ticino.

2. Il presente regolamento, approvato dal Consiglio Comunale in esecuzione dell'art.7 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267, disciplina, poiché materia di propria competenza, il funzionamento della Commissione comunale di vigilanza, quale organo collegiale amministrativo perfetto, prevista dagli articoli 141 e 141bis del "Regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S".

ART. 2 – COMPITI DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione comunale di vigilanza di cui all'art.141bis del T.U.L.P.S ha il compito di verificare la solidità e sicurezza dei luoghi sede di pubblico trattenimento e spettacolo, ai sensi di cui all'art. 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), ai fini del rilascio delle licenze di polizia amministrativa di cui agli articoli 68 e 69, attribuite alla competenza comunale dall'articolo 19 del D.P.R. n° 616/1977.

In particolare la Commissione Comunale provvede a:

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e l'incolumità pubblica;
- d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del D.L.vo 8 gennaio 1998 n° 3 anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della Legge 18 marzo 1968 n° 337;
- e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

ART. 3 – CONVOCAZIONE – LUOGO DI RIUNIONE - ORGANIZZAZIONE

1. La Commissione è convocata dal Presidente, con avviso scritto da inviare, a cura del segretario a tutti i componenti con indicati: giorno, ora e luogo della riunione, argomenti da trattare.

2. L'avviso deve essere inviato almeno cinque (5) giorni prima della data prevista per la riunione via fax o E-mail. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a 24 ore.

3. Il parere della Commissione è dato per scritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.

4. Gli accessi della Commissione sono comunicati, a cura del segretario della Commissione, al destinatario del provvedimento finale, che può parteciparvi anche mediante proprio rappresentante e presentare memorie e documenti. La comunicazione deve essere inviata al destinatario del provvedimento o al tecnico di fiducia eventualmente delegato, con fax o via E-mail, almeno tre giorni prima di quello previsto per la riunione, salvi i casi d'urgenza.

5. La Commissione può richiedere la presenza, alle riunioni e/o agli accessi, dei richiedenti e/o dei tecnici che hanno elaborato o redatto il progetto.

6 - La Commissione può proporre metodi organizzativi vincolanti solo per i componenti salvo il loro inserimento nel regolamento.

ART. 4 - ALLESTIMENTI TEMPORANEI - VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA

1. Salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione comunale abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.

ART. 5 - VERIFICA DEL RISPETTO DELLE CONDIZIONI

1. Il Presidente, sentita la commissione, individua con proprio provvedimento da notificare agli interessati i componenti delegati ad effettuare i controlli volti ad accertare il rispetto delle norme e cautele imposte ai vari esercenti ed il corretto funzionamento dei meccanismi di sicurezza installati nei locali dagli stessi gestiti.

2. L'esito dei controlli e degli accertamenti deve essere comunicato, per scritto, al Presidente della commissione, entro tre (3) giorni dalla effettuazione.

ART. 6 - LOCALI ED IMPIANTI CON CAPIENZA COMPLESSIVA PARI O INFERIORE A 200 PERSONE

1. Per i locali ed impianti che hanno capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri, con il quale si attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno ed a quelle adottate con deliberazioni di Giunta Comunale n. 188 del 12.11.2001 e n. 123 del 9.9.2002.

E' fatto salvo il rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza ed igienico-sanitarie.

ART. 7 - UTILIZZO DI ATTREZZATURE E GIOCHI MECCANICI, ELETTROMECCANICI O ELETTRONICI

1. Qualora siano impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici, chi chiede l'intervento della commissione deve allegare all'istanza una relazione di tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla Legge 6 ottobre 1995 n° 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.

ART. 8 - LOCALI ED IMPIANTI ESCLUSI DALLE VERIFICHE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA

1. Non sono di competenza della C.c.v. le verifiche di locali e strutture seguenti:
 - i locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
 - i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità.

ART. 9 - FORMULAZIONE DEL PARERE

1. Il parere della C.c.v., redatto in forma scritta deve essere motivato, in fatto ed in diritto, ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/1990. E' sottoscritto da tutti i membri della Commissione e dal segretario.
2. Il segretario della Commissione ha l'incarico di custodire gli originali dei verbali, raccogliendoli annualmente, in apposito registro, con pagine bollate singolarmente, con timbro ad inchiostro riprodotto lo stemma del Comune e numerate progressivamente. Il 31 Dicembre di ogni anno il registro è annotato con l'attestazione del numero complessivo delle pagine sottoscritte dal Segretario e dal Presidente della Commissione.
3. Ad ogni verbale di seduta deve essere allegata copia del relativo avviso di convocazione.
4. Il Segretario della Commissione deve inviare copia del verbale agli uffici che di volta in volta saranno indicati dalla Commissione.

ART. 10 – ASSENZA ALLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE – DECADENZA DALL'INCARICO.

1. I componenti che senza giustificato motivo non partecipano a tre sedute consecutive della Commissione, decadono automaticamente dall'incarico e sono sostituiti.

ART. 11 – NOMINA DELLA COMMISSIONE – DURATA IN CARICA

1. La Commissione è nominata dal Sindaco.
2. Dura in carica tre anni ed è composta:
 - a) dal Sindaco o suo delegato;
 - b) dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;
 - c) dal Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
 - d) dal Responsabile del Servizio dell'Ufficio tecnico comunale o suo delegato;
 - e) dal Comandante Provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
 - f) da un esperto in elettrotecnica;
 - g) da un segretario verbalizzante.

Alla Commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

Possono far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni sindacali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Venuta a scadere, per fine periodo di durata in carica o per scadenza del mandato del Sindaco che l'ha nominata, la Commissione continua ad operare fino al giorno di nomina della nuova.

ART. 12 – NOMINA DEI COMPONENTI TECNICI ESTERNI AL COMUNE

1. Gli esperti esterni al Comune sono nominati dal Sindaco, su richiesta del Presidente della Commissione, tenuto conto della loro specializzazione.

ART. 13 – RICHIESTE DI INTERVENTO DELLA COMMISSIONE

1. Ogni richiesta di intervento della Commissione deve essere formulata con istanza in bollo, indirizzata al Sindaco e deve essere presentata al Comune:
 - a) almeno 35 giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto, qualora trattasi di istanza di valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilità (progetti di nuova realizzazione o di ristrutturazione)
 - b) almeno 30 giorni prima della data per la quale è fissato lo svolgimento della manifestazione, qualora si tratti di manifestazioni a carattere temporaneo per verifica agibilità (concerti, installazione circhi, spettacoli viaggianti, sagre, ecc.)
 - c) le domande pervenute in data successiva a quella indicata nei precedenti punti a) e b) saranno considerate tardive e archiviate.
2. Ad ogni domanda, perché la stessa risulti completa e procedibile deve essere allegata la documentazione debitamente individuata con delibera di Giunta comunale, su proposta della Commissione.
3. Tutti i documenti allegati alla richiesta devono essere in originale od in copia autenticata ai sensi di legge, redatti da tecnico abilitato, iscritto all'albo ed in regola secondo la legge sul bollo.
4. In relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture da collaudare, la Commissione può richiedere ai fini dell'istruttoria, ulteriore documentazione integrativa rispetto a quella prevista nell'atto deliberato della Giunta Comunale e quant'altro previsto dalla normativa vigente, al fine di avere il quadro più completo e preciso possibile di ciò che deve essere verificato.

ART. 14 – SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE - COMPENSO

1. Le spese di sopralluogo della Commissione sono a totale ed esclusivo carico di chi ne richiede l'intervento.
L'importo forfettario, determinato con provvedimento della Giunta Comunale, dovrà essere corrisposto al Comune con versamento effettuato tramite bonifico bancario da effettuarsi prima o all'atto del sopralluogo. Qualora la Commissione sostenesse ulteriori spese documentabili, le stesse saranno poste a carico del richiedente.
2. La mancata corresponsione delle spese di sopralluogo comporta la non effettuazione del sopralluogo stesso.
3. Ad ogni componente della Commissione avente diritto spetta un compenso, a seduta, come segue:
 - a - nella misura determinata dall'Amministrazione di appartenenza stabilita secondo le norme vigenti presso quell'Amministrazione;
 - b - nella misura della notula in caso di liberi professionisti, secondo le tabelle indicate dall'Ordine al quale è iscritto il professionista stesso;
 - c - nessun compenso è dovuto, come previsto dal comma 2 dell'art.144 del R.D. 635/40 ai membri della Commissione per la vigilanza da esercitarsi a norma del precedente punto 2/1^A, lett. e).